

Comune di Valbrenta

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** presso la Sala Conferenze Museo del Tabacco, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal **PRESIDENTE, Bombieri Ermando**, con l'assistenza del Vice Segretario, **Moro Christian**.

	Presenti/Assenti		Presenti/Assenti
Ferazzoli Luca	Presente	Bombieri Ermando	Presente
Vanin Raffaella	Presente	Ceccon Federico	Assente
Lazzarotto Stefania	Presente	Lanza Anna	Presente
Illesi Mauro	Presente	Cavalli Alberto	Presente
Gabrielli Michela	Assente	Marchiorello Loris	Presente
Milano Luca	Assente	Battistel Martina	Presente
Zanardi Anna	Assente		

Presenti N. **9** Assenti N. **4**

Nichele Chiara in qualità di assessore esterno: Assente.

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul seguente

O G G E T T O

Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Valbrenta al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il Sindaco illustra al Consiglio Comunale la proposta di delibera.

Non avendo nessun Consigliere Comunale chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 20 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*";
- al comma 4 è stabilito inoltre che "*in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4*";

Visto che:

- questo Comune detiene una sola partecipazione diretta in Etra s.p.a. nella misura del 1,2366%;
- che la partecipazione di cui trattasi rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175;

Ritenuto pertanto, in relazione agli adempimenti previsti dalla revisione ordinaria, di mantenere la partecipazione diretta in Etra s.p.a.;

Visto che, in relazione alle partecipazioni indirette detenute da questo Comune a mezzo di Etra s.p.a.:

- la partecipata, con nota pervenuta al protocollo in data 6 dicembre 2022 al n. 14689, ha trasmesso la relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche che è allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di Sorveglianza in data 6 dicembre 2021, nell'anno 2022 non sono state attuate da Etra s.p.a. misure di razionalizzazione delle proprie partecipate;
- per l'anno 2023 il Consiglio di Sorveglianza di Etra s.p.a., nella seduta del 5 dicembre 2022, ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni detenute dalla società in Asi s.r.l., Vivereacqua s.c.a.r.l. e Etra Energia s.r.l.;

Ritenuto, in relazione agli adempimenti previsti dalla revisione ordinaria di condividere quanto approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 5 dicembre 2022;

Acquisiti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area II ai sensi degli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento dei controlli interni, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi degli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità contabile

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Valbrenta al 31 dicembre 2021 mantenendo, ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, la partecipazione diretta in Etra s.p.a. come segue:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NOTE
ETRA S.P.A.	03278040245	1,2366%	

2. di approvare la relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche trasmessa da Etra s.p.a. in data 6 dicembre 2022 che è allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di mantenere conseguentemente le seguenti partecipazioni indirette detenute a mezzo di Etra s.p.a.:

PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	NOTE
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49,00%	
ASI SRL	04038770287	20,00%	
VIVERACQUA SCARL	04042120230	12,34%	

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai fini di consentire il rispetto dei tempi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Bombieri Ermando

Il Vice Segretario Comunale
Moro Christian

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del vigente D. Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

PARTECIPAZIONI DETENUTE DA ETRA SPA

ETRA SPA detiene:

- 1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in **ETRA ENERGIA SRL**. La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;
- 2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in **AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL**. La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;
- 3) una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in **VIVERACQUA SCARL**. La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATE PER L'ANNO 2022

Si segnala che il Consiglio di Sorveglianza di ETRA in data 06.12.2021, su proposta del Consiglio di gestione, nel deliberare la proposta di piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, aveva determinato di **mantenere la partecipazione societaria detenute in tutte e 3 le società** partecipate.

In particolare, il Consiglio di Sorveglianza aveva valutato che:

- a) per **ETRA ENERGIA SRL** *“Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:*
 - *la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);*
 - *il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);*
 - *la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);*
 - *il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);*
 - *negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);*
 - *non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);”*
- b) per **ASI SRL** *“Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:*
 - *la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);*
 - *il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);*

- *la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);*
 - *il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);*
 - *negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);*
 - *non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);*
- c) per **VIVERACQUA SRL** che *“la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall’art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbli-che amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette”.*

La suddetta proposta di piano di razionalizzazione è stata trasmessa ai Comuni Soci con comunicazione prot. n. 213792, affinché gli stessi potessero recepire le indicazioni fornite dalla *governance* di ETRA nei rispettivi Piani di Razionalizzazione delle Società partecipate, che gli stessi sono tenuti ad adottati ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016.

Conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Sorveglianza in data 06.12.2022, nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA SPA in ETRA ENERGIA SRL, AGENZIA PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE ASI SRL e VIVERACQUA SCARL.

CONSIDERAZIONI SULL’ADOZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2023

Non si segnalano novità di rilievo, intervenute nel corso del 2022, sull’assetto delle tre società partecipate da ETRA. Si ritiene, pertanto, non sussistere i presupposti in presenza dei quali, ai sensi dell’art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, si rende necessario adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni societarie. Conseguentemente, non appare sussistere alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni.

Per completezza di analisi, si rileva, tuttavia che:

- 1) per **ETRA ENERGIA SRL** non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell’art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d’esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

2) per **ASI SRL** non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

3) che **VIVERACQUA SCARL** continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:

- quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forze alla società sono n. 3, oltre a n. 3 lavoratori che prestano la propria attività in distacco, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
- quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2019-2021 supera il milione di euro.